

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE
DEGLI INSERIMENTI NELLE COMUNITA' ALLOGGIO, NELLA RESIDENZA SOCIO
SANITARIA PSICHIATRICA E NEI GRUPPI APPARTAMENTO PROTETTI DEL
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

Premessa

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa "sociale" da parte degli utenti psichiatrici in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), con particolare riferimento ai percorsi riabilitativi e di assistenza per i quali in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in vigore è previsto un riparto dei costi tra sanitario e sociale.

In base al DPCM 12 gennaio 2017, alla DGRV n.1673 del 12.11.2018 e alla Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018, la spesa per gli inserimenti nelle strutture socio sanitarie del DSM di pazienti affetti da malattia mentale deve essere suddivisa in una quota sanitaria, a carico del bilancio sanitario dell'Azienda ULSS e in una quota sociale a carico dell'utente e/o Comune di residenza secondo le modalità che vengono definite con il presente regolamento.

La determinazione della quota sociale e della quota sanitaria, nonché la sua periodica rideterminazione, viene effettuata con Decreto dell'Azienda ULSS di concerto con la Conferenza dei Sindaci, sulla scorta delle indicazioni della DGR n. 494 del 16 aprile 2013 e successivi aggiornamenti.

Art. 1

Soggetti alla compartecipazione

La compartecipazione alla retta riguarda i pazienti che vengono accolti in regime residenziale in strutture socio-sanitarie del Dipartimento di Salute Mentale per le quali in base ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) in vigore, è previsto un riparto dei costi tra sanitario e sociale.

L'onere della compartecipazione alla spesa viene stabilito con la valutazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale (UVMD) del distretto socio-sanitario di pertinenza, sulla scorta della progettualità e delle indicazioni cliniche ricevute dal DSM e confermate in sede di UVMD, per la realizzazione di uno specifico progetto riabilitativo a loro dedicato.

Il presente Regolamento interviene analogamente per i soggetti già ospiti delle strutture di cui all'art. 2.

Art. 2

Strutture Dipartimentali in cui deve essere applicata la ripartizione della spesa e delle competenze fra Aziende ULSS e l'utente

Le Strutture Dipartimentali in cui è applicata la ripartizione della spesa e delle competenze fra Aziende ULSS e l'utente, oggetto del presente regolamento, sono le strutture residenziali classificate come Comunità Alloggio (CA di base ed estensiva), Residenza Socio Sanitaria Psichiatrica (RSSP) e Gruppi Appartamento Protetti (GAPP) ai sensi della DGR n. 1673/2018.

Art.3

Caratteristiche dei programmi riabilitativi realizzati in strutture residenziali in cui è prevista la contribuzione economica da parte degli utenti del DSM alla quota sociale della retta

Le caratteristiche dei programmi riabilitativi realizzati in strutture residenziali in cui è prevista la contribuzione economica alla quota sociale della retta sono quelle definite dalla DGR n. 1616/2008 e DGR n. 1673/2018.

Alla scadenza del programma riabilitativo così come stabilito in sede di UVMD e comunque di durata non superiore a quella stabilita dalla citata DGR n. 1673/2018, l'eventuale prosecuzione del programma riabilitativo va ridefinita in sede di UVMD.

Art. 4

Caratteristiche della ripartizione degli oneri tra Fondo Sociale e Fondo Sanitario e compartecipazione dell'utente alla spesa per la retta

La partecipazione alla spesa sociale viene determinata facendo riferimento al riparto degli oneri tra fondo sociale e sanitario dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) come da DGR n. 1673/2018 determinata per il 2019 nella misura del 60% a carico del fondo sanitario e 40% a carico del sociale.

La quota di compartecipazione alla spesa sociale, approvata dalla Conferenza dei Sindaci, viene suddivisa:

- CA e RSSP: **55%** a carico del bilancio sociale come quota capitaria e **45%** a carico dell'utente;
- GAPP:
 - la quota di natura sociale a carico del bilancio sociale come quota capitaria;
 - i costi relativi alla spesa per il vitto, l'igiene personale e, in condivisione, le spese per la pulizia dell'ambiente a carico dell'utente.

In via transitoria nelle more della nuova gara la compartecipazione alla spesa nel GAPP di Adria viene posta 55% a carico del bilancio sociale come quota capitaria, e 45% a carico dell'utente.

Art. 5

Criteri di determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti

I criteri di determinazione della compartecipazione da parte dell'utente alla spesa sociale sono composti da molteplici fattori che concorrono a determinare la situazione economica individuale complessiva:

- Indennità concesse a titolo di minorazione;
- Persone in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 o con età superiore ai 65 anni non autosufficienti;

- Persone che non sono in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 o che non sono ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

1. **Le indennità concesse a titolo di minorazione**, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito poiché “i sussidi corrisposti dallo Stato e da Enti Pubblici a titolo assistenziale” sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche. (art. 34 del DPR 601/1973) ma è giustificato utilizzarle per concorrere al pagamento della quota poiché vengono erogate al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e assistenza, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all’assistenza dei soggetti stessi attraverso l’inserimento in strutture residenziali. Ai fini della determinazione della situazione economica individuale complessiva, dovranno essere dichiarate, quindi, tutte le contribuzioni quali: pensione di invalidità, assegno sociale, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, pensioni e indennità speciali ecc. non dichiarate ai fini I.S.E.

2. **Persone in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 o con età superiore ai 65 anni non autosufficienti**

In questo caso la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell’utente all’Azienda ULSS viene determinata sulla base del reddito e del patrimonio individuale complessivo dell’utente.

A tal fine verranno presi in considerazione i redditi derivanti da:

- a. proventi economici di qualsiasi natura al netto di una quota d’uso personale corrispondente al 50% della pensione minima erogata dall’INPS (compresa la tredicesima mensilità ed aggiornata automaticamente). Verrà inoltre sempre escluso dal computo della loro situazione economico-patrimoniale l’ammontare dell’eventuale borsa lavoro che resta nella disponibilità dell’utente;
- b. ammontare del patrimonio mobiliare (conti correnti depositi, titoli ecc...) riconoscendo una franchigia di € 15.493,71;
- c. patrimonio immobiliare ad eccezione della prima casa, (fino alla concorrenza di € 51.645,69) anche se occupata dal coniuge e/o familiari conviventi ma solo nella misura in cui i proventi indicati nei precedenti punti **a)** e **b)** non siano sufficienti a garantire la copertura della quota sociale. In tal caso il Comune potrà anticipare la spesa per garantire comunque l’avvio del progetto e rivalersi sul valore dell’immobile alla conclusione del progetto di inserimento. In ogni caso la quota relativa alla compartecipazione alla spesa non può essere superiore al 45% della quota sociale della retta della comunità alloggio;
- d. anche i familiari, in termini assolutamente volontari possono concorrere alle spese mediante erogazione di quote/contributi previo accordo sottoscritto tra le parti.

3. **Persone che non sono in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 o che non sono ultrasessantacinquenni non autosufficienti**

Regolamento Azienda ULSS 5 per la compartecipazione alla spesa sociale da parte degli utenti psichiatrici in carico al DSM

In questo caso il Comune di residenza può ricorrere al Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 in cui è data facoltà di richiedere alla famiglia di appartenenza di compartecipare alla spesa sociale in conformità a quanto stabilito dal regolamento interno al Comune stesso.

La valutazione della reale situazione economica deve essere effettuata dall'Assistente Sociale del Comune e presentata in sede di UVMD.

La compartecipazione del nucleo familiare di appartenenza avverrà sulla base delle fasce ISEE definite dal regolamento comunale

Articolo 6

Presentazione dei documenti utili a determinare la quota di compartecipazione dell'ospite e/o dei familiari

La presentazione della documentazione necessaria a determinare la compartecipazione alla spesa (dichiarazione dei redditi, mod. ISEE, pensioni e altre previdenze), ovvero la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art.46 DPR 28/12/2000 n.445) deve essere fatta dall'utente all'ufficio comunale competente entro il 31 luglio di ogni anno ed ha valore 12 mesi dalla data della presentazione a prescindere dalla data di scadenza dei documenti stessi.

Il mancato rispetto dei termini di presentazione dei documenti e in assenza di giustificate motivazioni, all'utente verrà chiesto di pagare la quota alberghiera a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso.

I Comuni, sulla base della documentazione acquisita, comunicheranno all'ULSS – Ufficio Amministrativo – i redditi per la ripartizione della compartecipazione alla spesa fra i diversi soggetti, qualora il reddito dell'utente non sia sufficiente a coprire la quota di compartecipazione ai fini della emissione della fattura.

Nel caso in cui nel corso dell'ospitalità intervengano significativi cambiamenti nella situazione reddituale dell'utente e/o dei familiari se chiamati alla compartecipazione, gli interessati devono presentare la relativa documentazione all'ufficio comunale competente e trasmessi all'Ufficio dell'ULSS entro un mese dalla presentazione.

Nel caso di nuovi inserimenti l'Assistente Sociale comunale dovrà effettuare l'indagine reddituale prima della data della UVMD, in modo che in sede di unità valutativa, siano noti tutti gli elementi necessari per definire la quota a carico dell'utente/familiare e /o del Comune.

Articolo 7

Pagamento quota sociale

Il pagamento della quota a carico dell'utente e/o familiare e/o Comune va effettuato con cadenza mensile, a seguito di emissione di apposita fattura direttamente all'Azienda ULSS.

In caso di assenza, che non comporti l'assenza del programma di inserimento, è prevista una riduzione del **25%** della quota giornaliera.

Il calcolo delle giornate viene effettuato come specificato dal Regolamento di ammissione nelle Comunità Alloggio.

Articolo 8 **Situazioni pregresse all'entrata in vigore del DPCM 29 novembre 2001**

Per tutti i casi storici inseriti nelle strutture residenziali in argomento in data antecedente il primo gennaio 2002 si applica quanto stabilito dallo stesso DPCM 29 novembre 2001, che qui si riporta letteralmente: "Per le situazioni pregresse, transitate nella fase di lungoassistenza, nei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari con spesa storicizzata a carico del SSN, l'introduzione del concorso alla spesa di parte sociale può riguardare esclusivamente i redditi propri dell'utente...".

Pertanto, in tali casi, la quota sociale dell'inserimento viene sostenuta tenendo conto solo dei redditi dell'utente, ed escludendo sia la partecipazione del nucleo familiare sia quella del Comune di residenza al momento dell'inserimento.

Articolo 9 **Controlli**

Il Comune di residenza ha facoltà di effettuare in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per verificare la reale situazione socio-economica dell'utente e/o dei familiari ottenendo la massima collaborazione dagli uffici competenti dell'Azienda Ulss nonché degli operatori di riferimento della Comunità Alloggio.

Art.10 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività del Decreto del Direttore Generale dell'Azienda di recepimento dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 11 **Norma transitoria**

Gli ospiti già inseriti nelle Comunità Alloggio, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa, entro 60 giorni dall'adozione del Decreto di recepimento del presente regolamento, dovranno produrre al Comune di residenza la situazione reddituale.

Approvato in Conferenza dei Sindaci del 17 ottobre 2019.